

**Avviso di apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia**

(1999/C 231/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio <sup>(2)</sup> (in appresso denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di spazzole per capelli originarie della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

### 1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 30 giugno 1999 dalla Fédération Européenne des Industries de la Brosserie et de la Pinceauterie (FEIBP) (in appresso denominata «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, ossia più del 70 %, della produzione comunitaria totale di spazzole per capelli (in appresso denominate «prodotto in questione»).

### 2. Prodotto

Sono oggetto della denuncia di dumping le spazzole per capelli attualmente classificabili al codice NC 9603 29 30. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

### 3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti di Hong Kong, di Taiwan e della Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in funzione dei prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti della Repubblica di Corea si basa sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

Dato che il valore normale per la Repubblica popolare cinese sarà determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per i produttori/esportatori che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, il denunziante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, vale a dire l'Argentina. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

### 4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova, che le importazioni del prodotto in questione dalla

Repubblica popolare cinese, da Hong Kong, dalla Repubblica di Corea, da Taiwan e dalla Thailandia hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

È stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto un impatto negativo sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi applicati dai produttori comunitari il quale, insieme ad altri fattori, ha provocato un grave deterioramento dei risultati globali e della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

### 5. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

Considerate la portata e la palese complessità del procedimento, la Commissione può applicare tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

#### a) Campionamento per l'inchiesta relativa al dumping

Affinché la Commissione possa decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, scegliere un campione, tutti i produttori/esportatori, oppure i loro rappresentanti, sono invitati a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione e comunicando le seguenti informazioni sulle rispettive società entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso:

- nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax, persona da contattare;
- fatturato in moneta locale e volume, in unità, delle esportazioni del prodotto in questione nella Comunità effettuate fra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999;
- fatturato in moneta locale e volume di vendite del prodotto in questione sul mercato interno fra 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999;
- descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione;
- nomi e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate, direttamente o indirettamente (vale a dire delle società con cui esiste un'associazione o un accordo di compensazione) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (per l'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in questione;

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pagg. 18/19.

- per i produttori della Repubblica popolare cinese, se la società intende chiedere lo status di economia di mercato;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione nella selezione del campione;
- se le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori, gli esportatori noti e tutte le associazioni note di esportatori.

La Commissione può inoltre decidere di selezionare un campione di importatori.

Si invita altresì qualsiasi altra parte interessata che intenda presentare informazioni pertinenti relative alla selezione del campione a manifestarsi contattando la Commissione e a presentare dette informazioni entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

#### b) *Campionamento per l'esame del pregiudizio*

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione intende esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria attraverso tecniche di campionamento. La selezione del campione si baserà sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita dell'industria comunitaria che può essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione di produttori comunitari, la Commissione contatterà le associazioni di produttori.

#### c) *Selezione definitiva del campione*

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione.

Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario e collaborare nell'ambito della visita di verifica.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

#### d) *Questionari*

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari a tutte le associazioni di produttori nella Comunità, agli importatori, a tutte le associazioni di produttori/esportatori e di importatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

Dopo la selezione definitiva dei campioni dei produttori comunitari che sostengono la denuncia e (se il campionamento riguarda anche gli esportatori) dei produttori/esportatori, la Commissione invierà questionari alle società incluse in tali campioni.

Gli esportatori che chiedono un trattamento individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine generale di cui al punto 7, lettera a), del presente avviso. Tuttavia, è bene che dette parti sappiano che, nel caso in cui ai produttori/esportatori si applichi il campionamento, la Commissione può decidere di non concedere loro il trattamento individuale se considera che tale trattamento sia eccessivamente oneroso e impedisca di concludere l'inchiesta nei tempi previsti. I produttori/esportatori che presentano richiesta di trattamento individuale e gli importatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione per essere informati se figurano o meno nella denuncia. Qualora non siano elencati nella denuncia, essi devono chiedere il più presto possibile, e comunque non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro il termine di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, e-mail e/o numero di telex della parte interessata. In via alternativa, i questionari possono essere richiesti alle autorità nazionali.

#### e) *Raccolta delle informazioni e audizioni*

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

#### f) *Selezione del paese terzo ad economia di mercato*

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si prevede di scegliere l'Argentina come paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate dall'inchiesta sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato nel paragrafo 7, lettera c), del presente avviso.

### g) *Status di economia di mercato*

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 7, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori/esportatori noti del prodotto in questione della Repubblica popolare cinese.

## 6. Interesse della Comunità

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, e affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio, l'istituzione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro organizzazioni rappresentative, nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori, possono, entro il termine precisato al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. Si noti che qualsiasi informazione fornita ai sensi del presente articolo sarà presa in considerazione unicamente se suffragata da elementi concreti di prova al momento della presentazione.

## 7. Termini

### a) *Termine generale*

Le parti interessate possono manifestarsi, presentare le proprie osservazioni per iscritto e comunicare informazioni, salvo indicazione contraria, entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro la stessa data. Visto che detto termine si applica a tutte le parti interessate, ivi comprese quelle non nominate nella denuncia, è nel loro interesse contattare senza indugio la Commissione.

### b) *Termine specifico per il campionamento*

Tutte le informazioni pertinenti per la selezione del campione dovrebbero essere presentate alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, dato che la

Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a farne parte in merito alla selezione definitiva del campione entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

### c) *Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato*

Le eventuali osservazioni delle parti interessate in merito all'opportunità della scelta dell'Argentina, secondo la proposta di cui al paragrafo 5, lettera f), del presente avviso, come paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### d) *Termine specifico per la presentazione delle richieste di status di economia di mercato*

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera g), del presente avviso devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### e) *Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:*

Commissione europea  
Direzione generale I — Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America settentrionale, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda  
Direzioni C e E  
DM 24 — 8/37  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex: COMEU B 21877

## 8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.